

SENTENZA 425/2023, PASSATA IN GIUDICATO. VITTORIA DA MOLTIPLICARE PER ALTRI CASI!

ISEE E QUOTA ALBERGHIERA PER PERSONE CON DISABILITÀ RICOVERATE: CONSORZIO CISSACA (ALESSANDRIA) CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA

AFFERMATA ANCHE IN PIEMONTE LA COGENZA DELL'ISEE E L'ILLEGITTIMITÀ DI REGOLAMENTI E NORME REGIONALI CHE LO LIMITANO. 13MILA EURO DI RIMBORSO (PIU' 9MILA DI SPESE PROCESSUALI) ALLA PERSONA CON GRAVE DISABILITÀ RICOVERATA COSTRETTA A PAGARE LE SOMME ILLEGITTIME NEL 2021/22

9 agosto 2024

Con la Sentenza 425/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Alessandria ha **condannato il locale Consorzio** di gestione dei servizi sociali (Cissaca) al **risarcimento di 13.417,30 euro** nei confronti di un utente con disabilità ricoverato in una Comunità alloggio socio-sanitaria al quale, a fronte di un Isee pari a 0, è stato richiesto il pagamento della quota alberghiera con pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Il tutore, papà del ricoverato, ha sostenuto l'illegittimità della richiesta, poiché la norma Isee nazionale non contempla come «*redditi disponibili*» indennità e pensione di invalidità. Il Tribunale gli ha dato ragione, condannando inoltre il Consorzio dei servizi sociali alla **rifusione delle spese processuali per 9.273 euro**.

Questi i passaggi più significativi della sentenza: «*La quota alberghiera assistenziale (...) da erogarsi dal soggetto pubblico titolare del relativo servizio ai sensi degli artt. 6, l. 328/2000 e 31 d.lgs. 267/2000 (...) corrisponde ad un diritto soggettivo pieno che trova il suo fondamento direttamente nelle disposizioni di legge che ne regolano i presupposti, senza la necessità di alcun atto autoritativo di tipo concessorio da parte dell'Amministrazione, e l'atto dell'ente pubblico erogatore che riconosce il beneficio semplicemente accerta, **senza margini di discrezionalità amministrativa** od anche solo tecnica, la ricorrenza in concreto della fattispecie complessa da cui per legge origina il diritto*».

La «*determinazione della situazione reddituale ai fini ISEE*» esclude «*dal reddito disponibile di cui all'art. 5 d.l. 201/2011 "i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ... a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF". La pensione di inabilità, l'assegno di invalidità e l'indennità di accompagnamento non sono imponibili ai fini IREPF, non rientrando nella nozione di pensione come reddito assimilato al lavoro dipendente, né in altra categoria reddituale prevista dal T.U.I.R. Il calcolo dei requisiti reddituali per l'accesso a prestazioni sociali a favore di soggetti disabili va dunque condotto secondo l'ISEE determinato dalla normativa statale contenuta nel D.P.C.M. 159/2013 e nell'art. 2 sexies d.l. 42/2016; anzi, poiché l'applicazione di tale indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate è espressamente indicato come livello essenziale di assistenza ai sensi dell'art. 117, 2° co., lett. m), Cost., le **norme statali**, primarie e secondarie, rappresentano tendenzialmente le fonti esclusive di regolamentazione della materia, potendosi prevedere una **competenza solo eventuale e solo residuale delle Regioni e degli Enti locali**, nella stretta misura in cui la normativa statale attribuisca a tali Enti un potere di integrazione attraverso norme proprie*».

Sui ben precisi limiti di questa competenza regionale e comunale, ancora la sentenza: «A tale riguardo, l'art. 2 D.P.C.M. 159/2013 fa anzitutto salve le competenze delle Regioni e degli Enti locali, come enti erogatori del servizio ex art. 6 l. 328/2000, in materia di gestione e organizzazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, nonché di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali (...) e pone inoltre dei ben precisi limiti alla potestà normativa integrativa di Regioni ed Enti locali, stabilendo, bensì, la possibilità per gli enti erogatori di “prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”, ma a condizione che si tratti di prestazioni che “per la loro natura lo rendano necessario” e soprattutto “ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni”; tale ultimo concetto, che **esclude in modo chiarissimo la possibilità per gli enti erogatori del servizio di derogare in peius ai criteri ISEE stabiliti dalla normativa statale**, viene ribadito nell'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 2 cit., col dire che “È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”».

«Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la determinazione dei requisiti reddituali per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali agevolate, ed in particolare per stabilire se i proventi derivanti da trattamenti assistenziali o previdenziali rientri o meno nel reddito disponibile, **deve essere condotta solo e soltanto sulla base della normativa statale sul calcolo dell'ISEE**, in quanto dichiarata livello essenziale di assistenza ai sensi dello art. 117, 2° co., lett. m), Cost.», mentre **«ogni competenza normativa di Regioni ed Enti locali, come soggetti erogatori del servizio, rimane proprio per questo esclusa**, sia per l'inclusione della materia nel campo dell'art. 117, 2° co., lett. m), Cost., sia perché le norme statali di riferimento, pur riconoscendo una limitata possibilità di integrazione con norme proprie da parte di Regioni e Comuni (o Comuni in forma associata), **non permettono di dettare disposizioni peggiorative o deteriori per l'assistito** rispetto alle previsioni da esse norme statali dettate».

Il Tribunale di Alessandria ha inoltre sancito che il «**Regolamento dei Servizi rivolti a soggetti anziani e disabili**» del Consorzio alessandrino di gestione dei servizi sociali e «**le superiori disposizioni contenute nella normativa della Regione Piemonte**, nella parte in cui introducono indicatori reddituali ulteriori e diversi da quelli stabiliti dalle norme statali in modo da rendere più difficoltoso o comunque limitare l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali, **risultano adottate in carenza di potere** in quanto **esulano dalla competenza regionale e comunale**, intervenendo in un campo di esclusiva competenza statale secondo il titolo V della Costituzione e per di più al di fuori dei ristretti confini entro i quali la normativa statale di riferimento consente una sua integrazione ad opera di Regioni ed enti erogatori dei servizi».

Per informazioni:

Utlim OdV – Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva
via Artisti 36 – Torino
011.889484 – 345.6749838 – info@utim-odv.it